

# PREVENZIONE e CONTRASTO al BULLISMO e CYBERBULLISMO

(legge 71/2017 e legge 107 del 2015)

**Team per il bullismo previsto dalla Legge 71/2017 è formato da :**

Prof.ssa Friso Adelaide, referente per il bullismo

Prof.ssa Deluca Antonella, referente PES

Sig.ra Sacco Salvina, collaboratrice scolastica

## Compiti del TEAM

- Promuovere e coordinare le buone pratiche di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

## BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Si tratta di un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Implica un'interazione **dinamica e prolungata** tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; **INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio** sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

### Manifestazioni di bullismo:

**FISICO:** prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;

**VERBALE:** insultare, deridere, offendere;

**INDIRETTO:** fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.

Il bullismo è anche discriminatorio: è omofobo, razzista e contro i disabili.

## BULLISMO NON È

- Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.
- Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

- Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori e sono di natura ludica. In alcuni casi tuttavia la situazione può degenerare e divenire un attacco vero.

## **IL CYBERBULLISMO È IL BULLISMO REALIZZATO PER VIA TELEMATICA: EX ARTICOLO 1 COMMA 2**

“... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

## **QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO**

### **LA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE**

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini ( articoli n.2, 3, 15, 30, 34).

### **LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE**

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività (L. 71/2017). La responsabilità penale è personale e un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso” è soggetto a misure di sicurezza.

### **LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE**

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto (art. 2043 e 2059).